

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria di I grado
"VOLINO - CROCE - ARCOLEO"

Via Annibale De Gasparis, 15 80137 NAPOLI

Tel e fax 081440281 C.F.95170440630

naic8bx001@pec.istruzione.it naic8bx001@istruzione.it –

www.volinocrocearcoleo.edu.it

A TUTTI DOCENTI
A TUTTO IL PERSONALE ATA
AL DSGA
AI I e II COLLABORATORE DEL DS
AGLI ATTI E AL SITO WEB

Avviso n. 232

OGGETTO: Richiamo agli obblighi di vigilanza e alle responsabilità contrattuali

Al fine di evitare episodi di negligenza, imperizia, imprudenza, mancata vigilanza, ritardo nel cambio dell'ora e similari si rende necessaria l'emanazione della suddetta circolare.

Si ricorda alle SS.LL. di leggere le circolari pubblicate e rispettarne scadenze e adempimenti.

Si precisa, pertanto,

che non si può durante l'orario di servizio abbandonare l'aula o l'edificio scolastico, senza autorizzazione del dirigente scolastico o lasciando la classe senza alcuna vigilanza per qualche minuto o lasciare gli allievi da soli nei corridoi o altri spazi dell'istituzione scolastica.

Qualora il docente decida di fare lezione all'aperto vigilerà sui propri alunni avendo cura di richiamarli nel caso in cui gli stessi non rispettino l'ambiente lasciandolo sporco.

Si ricorda a tutti i docenti

che la responsabilità per l'inosservanza del già menzionato obbligo è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile.

Si ribadisce, a tal fine la normativa di riferimento e gli obblighi di un docente

- L'art. 2048 Cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;
- CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive Sequenze Contrattuali;
- CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018.

Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Ai sensi dell'art. 2047 C.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

L'esercizio della vigilanza nella norma e nella giurisprudenza

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza che, se non osservato, potrebbe avere implicazioni giuridiche di natura amministrativa, civile e penale.

Gli obblighi del docente di tipo contrattuale e civilistico

Atteso che fa parte degli obblighi di servizio in capo al personale docente quello di vigilare sugli alunni, l'art. 29, ultimo comma del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, dispone che per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, il personale docente è tenuto a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Durante l'esercizio delle attività didattiche il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente o i docenti assegnati alla classe in quella scansione temporale.

Pertanto se nell'orario sono previste compresenze con i docenti la responsabilità è individuale. Non bisogna mai lasciare gli alunni incustoditi e, in caso di ritardo o di un urgente e giustificato allontanamento dell'insegnante dall'aula, la classe deve essere sorvegliata da personale docente disponibile o da un collaboratore scolastico. Qualsiasi incidente, occorso in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguente negligenza (art. 2048 C.C.).

L'insegnante che deve assentarsi dalla classe

Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi e per il breve periodo di assenza del docente.

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con il personale docente per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici.

Il personale docente, inoltre, è invitato a non intrattenersi con i genitori per evitare di eludere la sorveglianza degli alunni che dev'essere esercitata, costantemente, per tutta la durata della giornata scolastica.

Particolari situazioni problematiche vanno affrontate e discusse solo su appuntamento, in orario diverso da quello di servizio.

Il maggior controllo possibile

Al termine delle attività didattiche, il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine invitando gli alunni ad esercitare un maggiore controllo affinché non dimentichino oggetti personali, materiale scolastico, libri, ecc.. Per ragioni di sicurezza e di vigilanza, gli alunni non devono assolutamente sostare nei corridoi.

Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 stabilisce che i collaboratori scolastici, hanno “compiti d'accoglienza e di sorveglianza” nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche. Durante le operazioni di ingresso, un collaboratore scolastico, posizionato in prossimità dell'accesso all'edificio, è tenuto a prestare la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici, eventualmente in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei corridoi fino all'entrata degli stessi nelle aule. (CCNL 29/11/07 Tabella A Profili di area del personale ATA area A). Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, le porte delle aule devono rimanere chiuse se la classe si reca nei laboratori o in palestra ed essere sorvegliate dai collaboratori scolastici.

Vietato l'accesso delle persone estranee

È severamente vietato, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l'accesso di persone estranee alla scuola se non munite di autorizzazione formale del dirigente o di un suo delegato. L'accesso può essere consentito, eccezionalmente, dal Dirigente Scolastico quando esistano validi motivi educativi e didattici oppure di necessità per la funzionalità delle strutture e/o degli impianti scolastici.

I genitori non possono accedere ai locali scolastici

Si ricorda che i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, che accompagnano i propri figli all'ingresso della scuola, non possono accedere ai locali scolastici se non per comprovati ed eccezionali motivi e/o su autorizzazione del dirigente scolastico.

Non è consentito soddisfare richieste dei genitori durante l'orario scolastico relative a eventuali consegne di materiale, merende e quant'altro.

Gli alunni devono venire a scuola provvisti di tutto l'occorrente.

I collaboratori scolastici, pertanto, devono esercitare un'attenta e continua sorveglianza degli ingressi agli edifici o nei corridoi onde evitare che gli studenti arrechino disturbo al regolare svolgimento delle lezioni.

Il cambio di turno degli insegnanti

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente la propria postazione di lavoro, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti. I collaboratori scolastici, all'inizio delle attività antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, allo stesso tempo, avviso al Dirigente scolastico o ai responsabili di plesso che provvederanno ad informare gli uffici di segreteria.

Disposizioni comuni- divieto parcheggiare veicoli a quattro o due ruote o monopattini e uso del cellulare

Le autovetture, per motivi di sicurezza, non devono essere parcheggiate o lasciate in sosta momentanea in prossimità delle entrate per non ostruire l'ingresso a scuola.

Non possono essere parcheggiati monopattini, biciclette o altri veicoli simili per motivi di sicurezza all'interno degli edifici o loro pertinenze e utilizzare cellulari personali, fatta eccezione per i componenti dello Staff e degli uffici di segreteria per comunicare con il dirigente scolastico o il DSG per esigenze di servizio o urgenze .

Disposizioni relative ai cambi di turno tra i docenti

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno, il personale docente interessato è tenuto a spostarsi con sollecitudine onde evitare attese ed i collaboratori scolastici in servizio parteciperanno al controllo degli alunni per i pochi minuti necessari al raggiungimento dell'aula. I collaboratori scolastici, tenuti a favorire lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi nei pressi delle aule, vigileranno sugli alunni finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva. Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli studenti, i docenti non impegnati nell'ora precedente agevoleranno il cambio facendosi trovare, all'eventuale suono della campanella e in ogni caso verificando l'orario , in prossimità dell'aula. Gli alunni, durante le operazioni relative al cambio di insegnante, devono rimanere seduti ai propri posti mantenendo un comportamento corretto.

Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo/ricreazione è a carico del docente assegnato alla classe nella specifica scansione temporale, in collaborazione con il personale ausiliario. Si raccomanda particolare attenzione affinché sia garantito il rispetto delle regole di convivenza civile. Onde evitare possibili assembramenti, il personale docente agevolerà l'uscita degli alunni dalla classe, per fruire dei servizi igienici, durante le ore di attività didattica. Durante l'intervallo/ricreazione il personale docente avrà cura di evitare che più alunni, contemporaneamente, si rechino ai servizi igienici.

Fino ad emanazione di apposite circolari concernenti la ricreazione, si ribadisce che nell'intervallo o ricreazione la vigilanza sugli alunni è affidata al docente in servizio a quell'ora.

Durante la ricreazione scolastica, il personale docente vigilerà affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento. Se si dovessero notare atteggiamenti di trasgressione delle regole di convivenza sociale e potenziali situazioni di pericolo, i docenti ed i collaboratori scolastici dovranno darne tempestiva comunicazione al Dirigente o ai componenti del suo staff.

La vigilanza in palestra

La palestra e le relative strutture sportive sono utilizzate esclusivamente per le lezioni di educazione fisica, per le esercitazioni inerenti le attività dei gruppi sportivi scolastici e per progetti inerenti l'educazione motoria che rientrano nel PTOF.

In via eccezionale il dirigente scolastico può concedere l'uso della palestra per altre attività scolastiche, ferma restando la responsabilità di coloro che ne usufruiscono per la vigilanza sugli alunni e gli eventuali danneggiamenti alle strutture ed agli attrezzi.

Accesso alle palestre, al campo di calcio e alle altre strutture sportive esterne alla palestra

Il docente consentirà l'accesso alle palestre e alle altre strutture sportive esterne alla palestra, solo agli studenti che devono svolgere l'ora di lezione di scienze motorie. L'accesso alla palestra e alle altre strutture sportive esterne alla palestra, è consentito solo se provvisti di scarpe ginniche ad uso esclusivo della palestra e di indumenti adeguati all'attività sportiva.

I divieti all'utilizzo delle strutture

È vietato agli studenti di entrare in palestra o usare gli attrezzi se non in presenza dell'insegnante di scienze motorie. L'accesso alle palestre, al di fuori dell'orario di lezione è consentito allo studente solo se specificamente autorizzato dal docente e sotto la sua personale responsabilità e vigilanza. È fatto assoluto divieto agli alunni non impegnati nelle lezioni di scienze motorie e sportive/educazione fisica, ovvero ad estranei, di trattenersi in palestra o nei locali adiacenti alle stesse strutture sportive. La presenza di persone non autorizzate sarà segnalata dagli insegnanti e/o dal personale ATA all'Ufficio del dirigente scolastico.

Responsabilità dei docenti e del personale ATA in palestra e alle altre strutture sportive esterne alla palestra

La vigilanza nelle palestre /campo di calcio e alle altre strutture sportive esterne alla palestra, è affidata al docente dell'ora di lezione, ovvero ai docenti delle classi che si rechino contemporaneamente nella stessa palestra.

Il docente, durante lo svolgimento delle lezioni nella palestra e alle altre strutture deve assicurare una idonea vigilanza sugli studenti ed osservare le norme generali sulla vigilanza. Nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del riordino e della custodia del materiale utilizzato al termine della lezione.

La denuncia dell'infortunio

Il docente in servizio segnalerà tempestivamente alla segreteria, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di denuncia d'infortunio, tutti gli incidenti anche di minor gravità che si dovessero verificare nel corso dell'attività sportiva .

E' compito del collaboratore scolastico di turno vigilare gli spazi ad esso affidati e gli studenti.

I docenti di scienze motorie e sportive sono tenuti a prelevare gli alunni della loro ora di lezione dalla classe secondo l'orario prestabilito e riaccompagnarli nella loro stessa classe al termine dell'ora di lezione.

Per evitare accumuli di dannosi e prevedibili ritardi rispetto al regolare svolgimento delle lezioni, i docenti devono:

- prelevare gli alunni nelle loro classi al suono della campanella dell'ora corrispondente alla lezione e in ogni caso controllare l'orario ;
- accompagnare gli alunni in palestra/o spazi all'aperto;
- svolgere la lezione;
- smettere le attività prima del termine della loro ora di lezione per fare in modo che gli alunni si preparino in tempo utile per il ritorno nelle loro classi ;

- riaccompagnare gli alunni nelle loro classi, in tempo utile per l'inizio della loro lezione successiva.

Gli obblighi dei docenti

Durante la permanenza degli studenti in palestra/ spazi esterni o altre strutture:

- Gli insegnanti sono obbligati ad una costante vigilanza sugli alunni e ad una vigile presenza.
- Gli insegnanti sono obbligati a spiegare agli alunni la tipologia di attività in cui essi verranno coinvolti, la tipologia e le implicazioni di uso delle attrezzature utilizzate, gli spazi idonei allo svolgimento delle attività, i loro limiti di utilizzo e movimento, le regole di comportamento da seguire prima di svolgere qualsiasi attività, specie quelle comportanti spostamenti e corsa.
- Gli insegnanti si preoccuperanno di valutare che lo svolgimento delle attività avvenga in spazi idonei alle concrete esigenze delle stesse.

Gli spostamenti da e per la palestra, laboratori e ritorno in aula

Durante gli spostamenti da e per la palestra o laboratori e ritorno in aula, gli alunni sono sempre accompagnati dal loro docente. È severamente vietato agli studenti di allontanarsi dalla loro aula e raggiungere, senza il loro docente, le palestre/spazi esterni o laboratori, viceversa, le loro aule, una volta terminata la lezione di scienze motorie e sportive.

Divieto di fumo

Si ricorda il rispetto della normativa vigente al riguardo

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Scagliola Maria Rosaria
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa collegata